

NOTA ESPLICATIVA RIGUARDANTE L'ESAME IN AULA DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti licenziati dalle Commissioni vengono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea per la trattazione in aula.

Prima che inizi la discussione ciascun Consigliere può chiedere che non si discuta di un provvedimento (**questione pregiudiziale**) (**Art. 60 Reg. Int.**). Nella medesima fase o durante la discussione un singolo Consigliere può chiedere che la trattazione del provvedimento venga rinviata ad una determinata scadenza (**questione sospensiva**). La questione sospensiva può essere posta **una sola volta** sullo stesso argomento. Sempre prima che inizi la discussione generale o durante la stessa possono essere presentati ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli di un disegno di legge ovvero concernenti il contenuto della legge, regolamento o provvedimento amministrativo o che servano di istruzione alla Commissione in caso di rinvio alla stessa per l'ulteriore esame. (**Art. 96 Reg. Int.**)

L'esame in aula di un provvedimento inizia con la **relazione di maggioranza** della Commissione (obbligatoria per i provvedimenti legislativi quando la Commissione abbia espresso parere favorevole a maggioranza) e le eventuali **relazioni di minoranza**. Gli interventi dei relatori di maggioranza e minoranza non possono superare la durata di un'ora.. Le relazioni devono essere distribuite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione. (**Art. 90 Reg. Int.**).

Alle relazioni seguono la discussione sulle linee generali della legge (c.d. **discussione generale**), in cui ciascun Consigliere può intervenire per un massimo di dieci minuti, e le **repliche** della Giunta e degli eventuali relatori (dieci minuti ciascuno).

Si passa quindi all'**esame** degli **articoli** e degli eventuali **emendamenti** (**Art. 98 Reg. Int.**). La Giunta ed i relatori possono presentare emendamenti anche direttamente in aula entro la chiusura della discussione generale. Il Presidente, valutate le circostanze, può, in casi eccezionali, consentire a Giunta e relatori, la presentazione di emendamenti senza osservanza di termini. Gli altri Consiglieri devono presentarli entro il giorno precedente la discussione del provvedimento (**Art. 99 Reg. Int.**). In questa fase gli interventi hanno la durata massima di cinque minuti su ciascun articolo, compresi gli eventuali emendamenti.

Vengono votati per primi gli emendamenti che più si allontanano dal testo originario (**Art. 101 Reg. Int.**).

L'ordine di votazione è il seguente:

- soppressivi dell'intero articolo
- soppressivi di parte dell'articolo (commi, periodi, parole)
- modificativi, valutando in ordine logico l'entità della modifica o seguendo la successione nel testo delle frasi o delle parole da modificare o in ordine di presentazione quando i criteri precedenti non possano venire in aiuto
- aggiuntivi, secondo i medesimi criteri.

L'emendamento ad un emendamento viene votato prima dello stesso. Possono essere presentati più emendamenti allo stesso articolo "in via subordinata": in questo caso qualora venga approvato il primo i successivi decadono; diversamente si procederà alla votazione secondo l'ordine indicato dal presentatore.

L'articolo **102** del Regolamento interno prevede la possibilità di **votazioni riassuntive o per principi**, qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate. Il Presidente pone in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. E' comunque assicurata la votazione di un certo numero di emendamenti.

Qualora si proceda, in applicazione del comma 1, a votazioni riassuntive o per principi, i Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione. In tal caso é garantita, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai Consiglieri appartenenti ai Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore, per ciascun articolo, a due e non superiore a dieci, in relazione al numero dei componenti di ciascun Gruppo

Durante l'esame dei singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che si riferiscano ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso (**Art. 103 Reg. Int.**). Questi vengono posti in votazione dopo l'ultimo articolo e prima della votazione finale.

Dopo l'ultimo articolo e prima del testo di legge nella sua globalità viene posto in votazione l'articolo relativo alla dichiarazione d'urgenza, che può essere già contenuto nel testo licenziato dalla Commissione o essere inserito in aula, per prassi anche al momento della votazione. L'articolo deve essere approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (21 voti) (**Art. 49 Statuto**).

Terminato l'esame degli articoli e dopo la votazione degli eventuali ordini del giorno presentati ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, si passa alla **votazione del testo di legge nel suo complesso**, preceduta da eventuali dichiarazioni di voto della durata massima di cinque minuti.

Le stesse norme (Capo III, articoli 95 - 104 del Regolamento interno) si applicano per l'esame e la votazione dei provvedimenti amministrativi. In questo caso si procederà prima alla votazione degli eventuali emendamenti, prendendo a riferimento i paragrafi o punti di cui si compone il testo, quindi alla votazione del testo stesso nel suo complesso.